



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DELLE ENTRATE
TRIBUTARIE**

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., si applicano a tutti i tributi locali, ad eccezione di quanto previsto nel successivo art. 2, comma 2.

Art. 2
Importo minimo

1. L'importo minimo fino alla concorrenza del quale il versamento dei tributi locali non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi è determinato in € 3,00 (tre euro); l'importo è da intendersi riferito distintamente ad ogni tributo e ad ogni singola annualità.
2. Sono fatti salvi i diversi importi previsti nei Regolamenti specifici dei singoli tributi.

Art. 3
Interessi

1. La misura degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate e per i rimborsi è pari al tasso di interesse legale.

Art. 4
Compensazione

1. In presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, certificato dal Servizio Tributi, ne è ammessa la compensazione con gli importi a debito dovuti dal contribuente per lo stesso tributo.
2. Il contribuente che intenda effettuare la compensazione deve inviare apposita comunicazione scritta all'ufficio competente prima della scadenza del termine di versamento.
3. Sono esclusi dalla compensazione i tributi già iscritti a ruolo.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2014 la compensazione è ammessa anche tra i diversi tributi componenti della Imposta Unica Comunale (IUC), cioè IMU, TASI e TARI, a condizione che i versamenti siano relativi alla medesima annualità. Il contribuente deve presentare apposita istanza al Servizio Tributi almeno 30 gg prima della scadenza del termine per il versamento; l'ufficio, accertate le condizioni per la

compensazione, comunicherà il benessere e provvederà alla regolazione delle relative partite contabili nel bilancio dell'ente.

5. Sulle somme compensate non possono essere applicati interessi.

Art. 5 **Rateizzazione**

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, può essere concessa la rateizzazione del pagamento delle somme complessivamente dovute per annualità arretrate a seguito di avvisi di accertamento; la rateizzazione è concessa secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.

2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari fattispecie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateizzazioni.

3. Le somme rateizzate possono essere versate in rate, di regola mensili, di importo minimo non inferiore ad € 50,00, nei seguenti limiti:

- a) fino a 12 mesi per gli importi fino a € 1.600,00
- b) fino a 24 mesi per gli importi fino a € 5.000,00
- c) fino a 36 mesi per gli importi superiori a € 5.000.

4. Sugli importi rateizzati sono applicati gli interessi nella misura prevista dall'art.3 del presente regolamento.

5. Il presente articolo non si applica ai tributi iscritti a ruolo, per i quali la rateizzazione è di competenza dell'Agente della riscossione.

6. La rateizzazione non è consentita:

- quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;
- quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateizzazioni.

Art. 6 **Modalità e termini per la presentazione delle istanze di rateizzazione**

1. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata entro 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

2. In caso di avviso di accertamento definitivo l'istanza di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive. In tal caso la prima rata deve

essere versata entro al fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento.

3. L'istanza di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale non ancora definitiva deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro 60 gg dalla notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. L'istanza di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale già definitiva deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

5. In caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione, tramite ruolo o ingiunzione, e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

6. E' possibile richiedere la rateizzazione del pagamento di più avvisi di accertamento contemporaneamente, purchè tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione per ciascun tributo.

Art. 7

Approvazione piano di rateizzazione

1. La concessione della rateizzazione è disposta dal Dirigente responsabile del tributo, che sottoscrive il piano di rateizzazione, ove sono stabiliti il numero delle rate, l'importo di ciascuna rata, il termine e le modalità di pagamento.

2. Il piano di rateizzazione predisposto dall'ufficio deve essere firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute con le modalità e secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le istanze di rateizzazione già presentate alla data di adozione del presente regolamento, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo alla data di comunicazione da parte dell'ufficio del piano di rateizzazione; gli interessi sono calcolati dalla data di scadenza del pagamento della prima rata.

2. La rateizzazione di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento si applica anche al versamento delle somme dovute a seguito della conclusione della procedura di accertamento con adesione, in sostituzione di quanto previsto nei commi 3, 4, 5 e 6 del Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali, approvato con deliberazione C.C. n.66 del 22.07.1998, che si intendono abrogati.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le leggi vigenti.

Art. 9
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2015, ai sensi di quanto previsto dall'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000 e s.m.i..